AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

## IL DIRETTORE

**VISTO** il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, come modificato ed integrato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di Stabilità 2013", ed in particolare:

- l'articolo 110 che stabilisce i compiti attribuiti all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- l'articolo 47, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale;
- l'art.48, comma 3, lettera c) che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

**VISTO** il decreto nr. 97/04 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria sezione misure di prevenzione in data 21/05/2004 divenuto definitivo in data 06/07/2011 per Galasso Antonino e Facchineri Carmela, definitivo in data 25/01/2011 per Galasso Teresa, è stata disposta in danno di GALASSO Antonino nato a Cittanova il 19/05/1952 + terze interessate, la confisca, tra l'altro, del seguente bene:

***Fondo rustico oliveato sito in contrada Taccone identificato al fg 37 p.lla 230 M-bene-I-RC-299748***

**VISTA** la trascrizione del provvedimento di confisca Rep. n. 15410 disposta dal Tribunale di Reggio Calabria sezione misure di prevenzione in favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato contro Facchineri Carmela nata a Cittanova (RC) il 25/10/1960 effettuata in data 26/07/2004 presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Reggio Calabria Reg. Gen. n. 12479 Reg. Part. 1367;

**VISTA** la nota prot. 11718 del 01/04/2015 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, ai sensi dell'art. 48 comma 3 lettera c) del D.Lgs n. 159/2011 di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite sopra individuato;

**CONSIDERATO** che con la stessa nota l'Agenzia Nazionale ha, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

**VISTA** la nota n. 8692 del 07/07/2015 acquisita da questa ANBSC con prot. n. 25752 del 09/07/2015, con cui il Comune di Cittanova (RC), ha manifestato l'interesse all'acquisizione del cespite, per destinarlo a finalità sociali;

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

**VISTO** l'art. 48, comma 3, lett. *c*) del Decreto legislativo n. 159/2011 ai sensi del quale l'Agenzia dispone la revoca del provvedimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi, se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni;

**PRESO ATTO** che nella riunione del 11 novembre 2015 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato all'unanimità di procedere alla destinazione dei beni al comune di Cittanova (RC);

**DECRETA**

Il bene confiscato in premessa indicato costituito da un ***Fondo rustico oliveato sito in contrada Taccone identificato al fg 37 p.lla 230 M-bene-I-RC-299748*** è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del Comune di Cittanova (RC) per destinarlo a finalità sociali;

Eventuali oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni anteriormente alla confisca sono estinti di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 197, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disciplinato compiutamente la tutela dei terzi titolari di diritto di credito nel caso di confisca di prevenzione non soggetta alle norme del D.Lgs. n. 159/2011.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica all'ente destinatario.

Reggio Calabria, data di protocollo

IL DIRETTORE
(Postiglione)